

Causa C-391/05

Jan De Nul NV contro Hauptzollamt Oldenburg

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg)

«Accise — Esenzione dall'imposta sugli oli minerali — Direttiva 92/81/CEE —
Nozione di "navigazione nelle acque comunitarie"»

Conclusioni dell'avvocato generale Y. Bot, presentate il 14 dicembre 2006 . . . I - 1796

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 1° marzo 2007 I - 1819

Massime della sentenza

1. *Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Strutture delle accise sugli oli minerali — Direttiva 92/81*
[Direttiva del Consiglio 92/81, art. 8, n. 1, lett. c), primo comma]

2. *Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Strutture delle accise sugli oli minerali — Direttiva 92/81*
 [Direttiva del Consiglio 92/81, art. 8, n. 1, lett. c), primo comma]

1. La direttiva 92/81, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, prevede, all'art. 8, n. 1, un certo numero di esenzioni obbligatorie, come quella figurante alla lett. c), primo comma, relativa agli oli minerali forniti per essere usati come carburante per la navigazione nelle acque comunitarie, compresa la pesca, ma non in imbarcazioni private da diporto.

praticata dal momento in cui la si effettua su tali vie verso i porti destinati alla navigazione marittima nuocerebbe al commercio intracomunitario poiché tale esclusione, sfavorendo gli operatori economici interessati da una tale navigazione, rischierebbe di deviare una parte del traffico marittimo da tali porti. Essa collocherebbe, in tal modo, detti operatori in una situazione sfavorevole rispetto a coloro che operano in porti situati sulla costa.

La nozione di «acque comunitarie», ai sensi di tale disposizione, si riferisce a tutte le acque idonee ad essere attraversate da tutte le navi marittime, ivi incluse quelle aventi la maggiore stazza, in grado di percorrere vie marittime a fini commerciali. Essa comprende quindi talune vie navigabili interne.

(v. punti 19, 30, 32, dispositivo 1)

Infatti, i battelli idonei alla navigazione commerciale in acque marittime possono praticare la stessa anche su alcune vie navigabili interne fino a determinati porti destinati alla navigazione marittima, anche se non situati sulla costa. Il fatto di escludere dalla sfera dell'esenzione obbligatoria la navigazione così

2. Le manovre effettuate da una draga trasportatrice nel corso di operazioni d'aspirazione e scarico dei materiali, vale a dire gli spostamenti inerenti all'esecuzione delle attività di dragaggio, rientrano nella sfera di applicazione della nozione di «navigazione», ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. c), primo comma, della direttiva 92/81, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali.

Infatti, la finalità del tragitto effettuato è priva di pertinenza qualora si tratti di navigazione che implichi una prestazione di servizi a titolo oneroso. Orbene, una draga trasportatrice che dispone di un sistema di propulsione che le procura autonomia nelle manovre di spostamento possiede le caratteristiche tecni-

che necessarie alla navigazione che le consentono di effettuare una tale prestazione di servizi.

(v. punti 37-38, 40, dispositivo 2)